



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E  
DEL BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

## **SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI II FASCIA ANNO 2024**

Il giorno 17 settembre 2026, presso la sede del Ministero della salute sita Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa - personale dirigente, di seguito indicate come parti della presente sottoscrizione definitiva

VISTA l'ipotesi di accordo concernente la retribuzione di risultato riferita all'anno 2024 del personale dirigente di II fascia del 20 aprile 2026;

PRESO ATTO che l'UCB, con nota prot. n. 11728 dell'11 giugno 2026, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'iter di certificazione di detta ipotesi di accordo presso il Ministero dell'economia e finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;

PRESO ATTO che, con nota IGOP n. 190677 del 2 settembre 2026 e con nota DFP n. 57808 del 2 settembre 2026, rispettivamente, la Ragioneria generale dello Stato - IGOP e il Dipartimento della funzione pubblica, in sede di accertamento congiunto ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del d. lgs 165 del 2001, hanno formulato parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, alle condizioni indicate;

CONSIDERATO, in particolare, che, con la citata nota IGOP n. 190677 del 2 settembre 2026, l'importo del fondo di posizione e risultato della dirigenza di seconda fascia anno 2024 è rideterminato nella somma di euro 6.797.509,56, comprensivi degli oneri riflessi;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce della citata nota DFP n. 57808 del 2 settembre 2026, occorre procedere all'eliminazione del comma 3 dell'articolo 1 dell'ipotesi di accordo di cui trattasi;

### **CONVENGONO**

di sottoscrivere definitivamente l'ipotesi di accordo del 20 aprile 2026, concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente di II fascia per l'anno 2024, con le modifiche di seguito indicate:

- il comma 3 dell'articolo 1 è espunto;
- all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Le eventuali somme residue sono corrisposte ai dirigenti di II fascia di ruolo del Ministero della salute, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali non generali di cui al d.P.C.M. n. 195 del 2023, nonché al personale con incarico dirigenziale di II fascia conferito ai sensi del comma 5*

*bis e del comma 6 dell’art. 19 del d. lgs. 165 del 2001, applicando i criteri di cui al comma 2 del precedente articolo 1”.*

Roma,

**PER LE OO.SS.:**

RSA FP CGIL

.....

CISL FP

.....

\*UIL FP

.....

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

.....

UNADIS

.....

DIRSTAT-FIALP UNSA

.....

FLEPAR

.....

CIDA FC

.....

**PER LA PARTE PUBBLICA:**

.....

\*già UILPA



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E  
DEL BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

## **SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO ANNO 2024**

Il giorno 17 settembre 2026, presso la sede del Ministero della salute sita in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa - personale dirigente, di seguito indicate come parti della presente sottoscrizione definitiva

VISTA l'ipotesi di accordo concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario anno 2024, del 20 aprile 2026;

PRESO ATTO che l'UCB, con nota prot. n. 11729 dell'11 giugno 2026, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'iter di certificazione di detta ipotesi di accordo presso il Ministero dell'economia e finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;

PRESO ATTO che con nota IGOP n. 190333 del 1° settembre 2026 e con nota DFP n. 57643 del 2 settembre 2026, rispettivamente, la Ragioneria generale dello Stato – IGOP e il Dipartimento della funzione pubblica, in sede di accertamento congiunto ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, hanno formulato parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, alle condizioni indicate;

CONSIDERATO, in particolare, che, con la citata nota IGOP n. 190333 del 1° settembre 2026, l'importo del fondo risorse decentrate della dirigenza sanitaria anno 2024 è rideterminato nella somma di euro 26.750.218,93, comprensivi di oneri riflessi;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce della citata nota DFP n. 57643 del 2 settembre 2026, occorre procedere all'eliminazione del comma 3 dell'articolo 1 nonché degli articoli da 7 a 9 dell'ipotesi di accordo di cui trattasi;

### **CONVENGONO**

di sottoscrivere definitivamente l'ipotesi di accordo del 20 aprile 2026, concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario per l'anno 2024, con le modifiche di seguito indicate:

- il comma 3 dell'articolo 1 è espunto;
- all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. Detti emolumenti dovranno essere attribuiti esclusivamente in base al grado di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati, entro la misura massima indicata e non saranno corrisposti nei casi di svolgimento di incarichi di struttura complessa.”.*

- gli articoli da 7 a 9 sono espunti. L’articolo 10 è rinominato come articolo 7;
- all’articolo 10, rinominato come articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Le eventuali somme residue sono corrisposte ai dirigenti sanitari di ruolo del Ministero e ai dirigenti sanitari con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis e 6, del d. lgs. 165 del 2001, applicando i criteri di cui al comma 2 del precedente articolo 1.”.*

Roma,

**PER LE OO.SS.:**

**PER LA PARTE PUBBLICA:**

RSA CGIL

.....

.....

CISL FP

.....

\*UIL FP

.....

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

.....

UNADIS

.....

DIRSTAT-FIALP UNSA

.....

FLEPAR

.....

CIDA FC

.....

\*già UILPA



# *Ministero della Salute*

## **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO**

### **DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO**

UFFICIO 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

### **IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Il giorno 17 settembre 2026 si sono riunite, sia in presenza che in video conferenza, per la contrattazione concernente i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa per il personale dirigente, debitamente convocati.

I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio 1 DGRUEB.

### **LE DELEGAZIONI, DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE**

VISTI i CC.CC.NN.L. dell'Area I Ministeri, nelle parti ancora vigenti;

VISTO il CCNL del 9 marzo 2020, relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2016-2018;

VISTO il CCNL del 16 novembre 2023, relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2019- 2021;

VISTO il CCNL del 28 ottobre 2025, relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2022- 2024 e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera m), il quale demanda alla contrattazione collettiva integrativa i *“criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “Cedolino unico” a decorrere dal 30 novembre 2010;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5 bis, che recita: *“Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2010, che disciplina lo specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “Cedolino unico”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 39 del 22 dicembre 2010, concernente “la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato” (Cedolino Unico);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il DPCM 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024 e del 21 giugno 2024 di nomina dei Capi dei dipartimenti del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2024 al n. 3036, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024;

VISTO il decreto ministeriale del 7 settembre 2026 di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa, che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

VISTO, in particolare, l'articolo 45 del predetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “incentivi alle funzioni tecniche”, il quale prevede, tra l'altro, che *“Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”*;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” che, tra l'altro, ha disposto modificazioni al predetto articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sostituendo le parole “dai dipendenti” con le parole “dal proprio personale”;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, e, in particolare, il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, che ha disposto la modifica dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, inserendo, tra l'altro, il seguente periodo “L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico”;

CONSIDERATO che la contrattazione integrativa in questione è di carattere esclusivamente normativo, poiché disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera m) del CCNL Area funzioni centrali 2022-2024, unicamente i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, finanziati con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento;

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente accordo concerne l'individuazione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice").
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali.

### **Art. 2**

#### **Compatibilità e limiti**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure.

### **Art. 3**

#### **Determinazione e ripartizione delle risorse di incentivazione**

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice gli oneri relativi alle attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nei capitoli di bilancio del relativo stato di previsione della spesa. A valere sui medesimi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il Ministero destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui al presente accordo in misura non superiore al 2% dell'importo del lavoro, opera, fornitura o servizio posto a base delle procedure di affidamento.
2. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. Nei quadri economici degli interventi deve essere indicato anche l'importo destinato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

### **Art. 4**

#### **Criteri di ripartizione delle risorse**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate più funzioni tra quelle indicate nell'allegato I.10 al Codice, nell'ambito della stessa procedura, le quote previste per la corresponsione dei relativi incentivi sono cumulabili tra loro.

## **Art. 5**

### **Graduazione della misura incentivante**

1. Le percentuali effettive della misura incentivante, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 45 comma 2 del Codice, sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:

**TAB. A - Lavori pubblici**

| Classi di importo                                                                                                                                                        | Percentuale da applicare |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente ride-terminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);                           | 2%                       |
| oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente ride-terminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00 | 1,8%                     |
| oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00                                                                                                                     | 1,6%                     |
| oltre euro 25.000.000,00                                                                                                                                                 | 1,2%                     |

**TAB. B - Servizi e forniture**

| Classi di importo        | Percentuale da applicare |
|--------------------------|--------------------------|
| fino a euro 1.000.000,00 | 2%                       |
| oltre euro 1.000.000,00  | 1,5%                     |

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

## **Art. 6**

### **Penalità per tempi di realizzazione**

1. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che il ritardo ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza e tenendo conto del cronoprogramma definito all'atto di individuazione dell'incarico. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del:
  - a) 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo;

- b) 20% della quota spettante dal 31° al 60° giorno di ritardo;
  - c) 80% della quota spettante dopo il 61° giorno di ritardo.
2. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi e fornitura i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120 del Codice. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta per iscritto i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di adottare il provvedimento di liquidazione.

### **Art. 7** **Penalità per errori ed omissioni**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente competente, di una penale non inferiore al 10% dell'importo spettante e non superiore al 30% del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
3. Nei casi di cui al presente articolo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta per iscritto le negligenze, gli errori o le omissioni e valuta le giustificazioni addotte dal personale prima di adottare il provvedimento di liquidazione.

### **Art. 8** **Disposizioni finali**

1. Gli ulteriori aspetti concernenti l'applicazione dell'istituto di cui trattasi sono definiti in apposito atto interno adottato dall'Amministrazione.

Roma,

PER LE OO.SS.

CISL FP

.....

.....

RSA FP CGIL

.....

.....

UNADIS

.....

.....

CIDA FC

PER LA PARTE PUBBLICA

.....

.....

.....

.....

UIL FP\*

.....

.....

FLEPAR

.....

.....

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

.....

.....

DIRSTAT FIALP UNSA

.....

.....

\*già UIL PA

**TABELLA 1**

| <b>LAVORI</b>                                                                                                                                 |                               |                              |                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45, COMMA, DEL CODICE (ALL. I.10)</b>                                                                            | <b>PERCENTUALI</b>            |                              |                            |                           |
|                                                                                                                                               | <b>Fase di programmazione</b> | <b>Fase di progettazione</b> | <b>Fase di affidamento</b> | <b>Fase di esecuzione</b> |
| programmazione della spesa per investimenti                                                                                                   | 1%                            |                              |                            |                           |
| redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali                                                                          |                               | 2%                           |                            |                           |
| redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                                                                                    |                               | 3%                           |                            |                           |
| redazione del progetto esecutivo                                                                                                              |                               | 3%                           |                            |                           |
| *responsabile unico del progetto                                                                                                              | 2%                            | 1%                           | 10%                        | 15%                       |
| collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 1%                            | 2%                           | 8%                         | 4%                        |
| coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione                                                                                       |                               | 1%                           |                            |                           |
| verifica del progetto ai fini della sua validazione                                                                                           |                               | 2%                           |                            |                           |
| predisposizione dei documenti di gara                                                                                                         |                               |                              | 8%                         |                           |
| **direzione dei lavori                                                                                                                        |                               |                              |                            | 14%                       |
| ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)                                                            |                               |                              |                            | 9%                        |
| coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                                                                          |                               |                              |                            | 3%                        |
| collaudo tecnico-amministrativo                                                                                                               |                               |                              |                            | 3%                        |
| regolare esecuzione                                                                                                                           |                               |                              |                            | 3%                        |
| verifica di conformità                                                                                                                        |                               |                              |                            | 3%                        |
| collaudo statico (ove necessario)                                                                                                             |                               |                              |                            | 1%                        |
| coordinamento flussi informativi, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. q-ter) dell'All.I.1 e all'All. I.9                          |                               |                              |                            | 1%                        |

\*Le percentuali da attribuire al *responsabile unico del progetto* sono incrementate di quelle da attribuire alla *collaborazione*

*all'attività del responsabile unico del progetto nell'ipotesi di mancata nomina dei responsabili e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento.*

*\*\*Le percentuali da attribuire alla direzione lavori sono incrementate delle percentuali da attribuire all'ufficio di direzione lavori nell'ipotesi di mancata nomina del/i direttore/i operativo/i e/o dell'i ispettore/i di cantiere.*

**TABELLA 2**

| SERVIZI E FORNITURE                                                                                                                                                       |                                          |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ATTIVITÀ TEC-<br>NICHE EX ART.<br>45, COMMA, DEL<br>CODICE (ALL.<br>I.10)                                                                                                 | PERCENTUALI                              |                     |                    |
|                                                                                                                                                                           | Fase di programmazione/<br>progettazione | Fase di affidamento | Fase di esecuzione |
| programmazione<br>della spesa per inve-<br>stimenti                                                                                                                       | 1%                                       |                     |                    |
| *responsabile unico<br>del progetto                                                                                                                                       | 2%                                       | 11%                 | 24%                |
| collaborazione all'at-<br>tività del responsabi-<br>le unico del progetto<br>(responsabili e ad-<br>detti alla gestione<br>tecnico-<br>amministrativa<br>dell'intervento) | 2%                                       | 15%                 | 3%                 |
| predisposizione dei<br>documenti di gara                                                                                                                                  | 5%                                       | 5%                  |                    |
| **direzione dell'ese-<br>cuzione                                                                                                                                          |                                          |                     | 16%                |
| collaboratori del di-<br>rettore dell'esecuzio-<br>ne                                                                                                                     |                                          |                     | 9%                 |
| coordinamento della<br>sicurezza in fase di<br>esecuzione                                                                                                                 |                                          |                     | 1%                 |
| verifica di conformi-<br>tà/ regolare esecu-<br>zione                                                                                                                     |                                          |                     | 5%                 |
| coordinamento flussi<br>informativi, nelle<br>ipotesi di cui all'art.<br>3, comma 1, lett. q-<br>ter) dell'All.I.1 e<br>all'All. I.9                                      |                                          |                     | 1%                 |

*\*Le percentuali da attribuire al responsabile unico del progetto sono incrementate delle percentuali da attribuire alla collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto nell'ipotesi di mancata nomina dei responsabili e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento.*

*\*\*Le percentuali da attribuire alla direzione dell'esecuzione sono incrementate delle percentuali da attribuire ai collaboratori del direttore dell'esecuzione nell'ipotesi di mancata nomina di questi ultimi.*

Il Vice Segretario Generale

Trieste, data della firma digitale

Spettabile

Ministero della Salute

Dipartimento dell'amministrazione generale,  
delle risorse umane e del bilancio

Direzione generale delle risorse umane e del bilancio

Ufficio 1 - Affari Generali, Organizzazione e Relazioni Sindacali

Via mail: [relazionisindacali@sanita.it](mailto:relazionisindacali@sanita.it)

Oggetto: Ministero della salute - Ipotesi di accordo concernente i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m..

Con riferimento all'ipotesi di accordo (allegato) trasmessa alla scrivente Organizzazione Sindacale a mezzo mail in data 06.07.2026, si invia la presente per rappresentare alcuni punti che necessitano, a nostro avviso, di approfondimenti ed integrazioni:

- Art. 1: va indicato chiaramente il periodo di applicazione; in particolare, a seguito delle modifiche normative relative al D. Lgs 36/2023 vi è la necessità di prevedere tre diversi periodi di applicazione, diversificando la regolamentazione sulla base della normativa prototipo vigente:
  - o Periodo D.Lgs. 50/2016 (Fino al 30 giugno 2023)
  - o Periodo D.Lgs. 36/2023 (Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024)
  - o Periodo D.Lgs. 36/2023 + Correttivo D.Lgs. 209/2024 (Dal 1° gennaio 2025 alla data odierna)
- Art. 1bis (se non art. 2, scorrendo conseguentemente la numerazione dei successivi articoli): va previsto un articolo dal quale emerge chiaramente il personale coinvolto (nel rispetto dei diversi periodi normativi sopra richiamati)
- Art. 1ter (se non art. 3, scorrendo conseguentemente la numerazione dei successivi articoli): va previsto un articolo con il quale si definiscono le modalità di individuazione delle diverse funzioni come indicate nelle successive tabelle 1 e 2
- Art. 3: si fa riferimento esclusivamente al D. Lgs. 36/2023; a tale riguardo, si rinvia a quanto sopra indicato in relazione all'art. 1 e con specifico richiamo ai diversi periodi di applicazione
- Art.6: si chiede lo stralcio del primo comma e l'inserimento di apposita procedura di individuazione del personale (vedasi quanto indicato in relazione all'art. 1bis), nonché le specifiche modalità di liquidazione dei compensi di cui trattasi.

Cordiali saluti.



Firmato digitalmente da:

~~WEAD - ELHA~~ - UNSA

Firmato il 06/07/2026 22:26

Seriale Certificato: 5618101

Valido dal 04/02/2026 al 04/02/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

pag. 1